



# **COMUNE DI TAURIANOVA**

**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 17 del 20.03.2017

Modificato con deliberazione C. C. n° 4 del 29.01.2018 (art. 4)  
e con deliberazione C. C. n. 20 del 22.06.2018 (art. 15)

## INDICE

Premessa

Art. 1 -Oggetto e definizioni.

Art. 2 -Elementi costitutivi dei dehors.

Art. 3 -Criteri generali per la collocazione dei dehors.

Art. 4 -Caratteristiche tecniche dei dehors di tipo coperto e modalità di occupazione del suolo pubblico.

Art. 5 -Procedimento per il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo mediante dehors.

Art. 6 -Adempimenti successivi al rilascio della concessione.

Art. 7 -Rinnovo e voltura concessione.

Art. 8 -Modalità di gestione ed orario d'esercizio.

Art. 9 -Danni arrecati a terzi.

Art. 10 -Manutenzione degli elementi dei dehors.

Art. 11 -Sanzioni e misure ripristinatorie.

Art. 12 -Revoca e sospensione della concessione.

Art. 13 -Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico.

Art. 14 -Rimozione del dehors su suolo privato.

Art. 15 -Pagamento del canone.

Art. 16 -Deroghe.

Art. 17 -Disposizioni transitorie e finali.

Allegato A.

## **PREMESSA**

L'Amministrazione comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi e il decoro pubblico, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

## **Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI.**

1. Il presente regolamento disciplina la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. "dehors"), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione di alimenti e bevande e l'intrattenimento della clientela, con l'eccezione dei circoli privati.

2. Ai fini del presente regolamento per "dehors" si intende l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su spazio pubblico o asservito ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.

3. Fatta salva la composizione di cui all'articolo 2, il dehors può essere:

- aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente;
- delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
- coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 4;
- strutture innovative: ossia soluzioni di strutture diverse dalle precedenti, appositamente progettate a carattere innovativo per forma, materiali e relative a situazioni particolari, inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata qualità ambientale.

4. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico, o asservito all'uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a mesi 4 (quattro) a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

5. Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico, o asservito all'uso pubblico, di carattere stabile a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all'anno e non superiore agli anni 5 (cinque) (eventualmente rinnovabili ove permangano le condizioni), che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

6. L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere mobile, smontabile o facilmente rimovibile e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente, esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in virtù di quanto riconosciuto in premessa, stante la peculiarità che contraddistingue i "dehors", si pongono come norme speciali delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

8. L'occupazione di suolo pubblico, costituita dalla collocazione di soli tavolini (massimo quattro) e sedie, o solo panche, poste in adiacenza ai fabbricati, non costituisce dehors.

## **Art. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS.**

1. Gli elementi costitutivi dei "dehors", di cui al precedente articolo, sono classificati come di seguito indicato:

- arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
- elementi complementari del tipo 1 per il "dehors" aperto: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione minore di 3 metri, dotata o meno di sostegni;
- elementi complementari del tipo 2 per il "dehors" delimitato: copertura del tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali;

- elementi complementari del tipo 3 per il “dehors” coperto: manufatto con caratteristiche di cui al successivo articolo 4;
- elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe a irraggiamento, eccetera.

### **Art. 3 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS.**

**1.** Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un “dehors”, deve preventivamente ottenere dal Comune il provvedimento di concessione di occupazione dello stesso di cui al successivo art. 5.

**2.** In presenza di vincoli di tutela previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il “dehors” venga installato nell’ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

**3.** I dehors devono essere installati in prossimità dell’esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L’occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell’area data in concessione.

**4.** Nel caso di occupazioni di suolo nell’ambito di piazze ad esclusivo transito pedonale, parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il decoro urbano e il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors. L’installazione di strutture tipo “dehors coperto” su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, con i limiti massimi e le caratteristiche di cui al successivo articolo 4, è soggetta alle necessarie verifiche istruttorie da parte dei competenti uffici comunali in materia di viabilità e patrimonio.

**5.** Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall’intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l’installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell’esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.

**6.** Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall’art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

**7.** Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell’istanza.

**8.** L’ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.

**9.** Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

**10.** Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale.

**11.** Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l’uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o

eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.

**12.** Tutti gli elementi che costituiscono il “dehors”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.

**13.** I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.). In particolare, per quelli di tipo chiuso, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale.

**14.** Nel posizionamento dei “dehors” devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica. L'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

**15.** E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

**16.** All'interno della sagoma dei “dehors” sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi relativi alle insegne d'esercizio del locale di riferimento.

**17.** Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

**18.** Nelle aree coperte è ammessa la sola collocazione di tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di ulteriore copertura.

**19.** Nelle aree aperte sistemate a prato l'allestimento di dehors è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili.

**20.** Gli elementi costitutivi dei dehors devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato A.

#### **Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI “DEHORS” DI TIPO COPERTO E MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.**

1. L'occupazione di suolo pubblico per i dehors, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 3, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. In ogni caso la superficie massima consentita non potrà essere maggiore di 70<sup>1</sup> mq. Ferma restando tale superficie massima, dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita. Sono in generale da preferire soluzioni di tipo modulare.

2. La struttura del “dehors” di tipo coperto deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri deformabili, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro. Solo occasionalmente il “dehors” può essere protetto con tende laterali dalla copertura agli elementi di delimitazione.

3. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. L'altezza massima dei “dehors” di tipo coperto, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3 metri.

4. All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente

---

<sup>1</sup> Numero modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2018, in precedenza indicato “50”.

rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei "dehors" dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

## **Art. 5 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO MEDIANTE "DEHORS".**

1. Il titolare di un locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o permanente deve presentare formale istanza in bollo al S.U.A.P., allegando la seguente documentazione:

- a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
- b) adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- c) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- d) documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
- e) certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza, ecc.) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;
- f) copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione;
- g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e/o del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente. Qualora il dehors interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati;
- h) autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.

2. Per le "strutture innovative", ferme restando le competenze istruttorie ed al rilascio del provvedimento finale di cui ai commi successivi, la soluzione tecnica prospettata dovrà essere sottoposta al preventivo nulla-osta da parte della Giunta comunale per una valutazione di ammissibilità in ordine alle caratteristiche estetico-funzionali prescelte, nonché al corretto inserimento nel contesto di riferimento.

3. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale inerente l'applicazione del presente regolamento, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è individuato nel Settore competente in materia di commercio ed, in particolare, nel Servizio "S.U.A.P.", il quale assolve a tutti i compiti istruttori previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 6, legge n. 241/90, e s.m.i.) e dal presente regolamento. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, e s.m.i., il procedimento amministrativo dovrà concludersi, nel tempo indicato al comma precedente, con l'adozione di un provvedimento espresso; ove vi sia ritardo derivante dall'acquisizione di pareri tecnici o da altro giustificato motivo il termine del procedimento potrà protrarsi fino ad un massimo di giorni 90 (novanta). Decorsi infruttuosamente i termini di cui al presente comma, non opererà in alcun caso il silenzio assenso

ma potrà essere attivata la procedura prevista dall'art. 2, comma 9-ter, della medesima legge n. 241/90.

5. Nel caso il dehors debba essere collocato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata ad avvenuta esecutività dell'autorizzazione paesaggistica.

6. Il rilascio della concessione, nel caso di installazione di dehors coperto o comunque dotato di pedana, comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune, finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito nell'ambito della definizione annuale delle tariffe comunali per l'applicazione della T.O.S.A.P. In sede di prima applicazione sarà pari ad 50 €/mq. di superficie occupata.

Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato dal S.U.A.P. con proprio provvedimento, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi, che dovranno essere accertati dal Comando dei Vigili Urbani, nonché, in generale, dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto concessorio.

7. La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

8. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors è soggetta ad eventuale rinnovo con le modalità riportate al successivo articolo 7.

#### **Art. 6 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.**

1. Successivamente al rilascio della concessione e prima dell'inizio dell'attività di somministrazione nel dehors il titolare deve presentare al S.U.A.P. la seguente documentazione:

a) fotografie della struttura installata; b) certificazioni di sicurezza degli eventuali elementi riscaldatori installati; c) copia della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 dell'eventuale impianto elettrico e/o di illuminazione; d) relazione attestante l'idoneità statica delle eventuali strutture di copertura a firma di tecnico abilitato.

#### **Art. 7 -RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE.**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di 3 (tre) rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata nuova domanda.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente). Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

3. E' possibile richiedere la voltura del provvedimento rilasciato, previa presentazione di apposita domanda da inoltrare al SUAP, che dovrà contenere i dati del volturante e del volturato oltre la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente concesso. Qualsiasi modifica al manufatto relativa a forma, dimensione, ubicazione, ecc., dovrà essere preventivamente autorizzata, attraverso il procedimento indicato al precedente art. 5.

#### **Art. 8 - MODALITA' DI GESTIONE ED ORARIO D'ESERCIZIO.**

1. L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività.

3. Eventuali attività di intrattenimento musicale organizzate dal gestore dell'attività, dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio comunale (S.U.A.P.), attraverso le procedure previste dalle vigenti normative in tema di Sportello Unico Attività Produttive, in

conformità alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico ed in base ai contenuti degli altri regolamenti comunali; per tali attività l'Amministrazione comunale, nel proprio provvedimento autorizzativo, potrà imporre una limitazione degli orari nelle aree urbane.

4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
5. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.
6. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il Comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, ecc..
7. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di chiusura dei locali. Per i dehors di tipo 1, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi e depositati in locali chiusi, al termine di ogni giornata. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors del tipo 3. Per tutte le tipologie di installazione in occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.

#### **Art. 9 -DANNI ARRECATI A TERZI.**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi tecnici e Polizia Municipale.

#### **Art. 10 -MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS".**

1. Tutte le componenti dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

#### **Art. 11 -SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE.**

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla contestazione.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, previa comunicazione di avvio del procedimento il responsabile dell'ufficio comunale competente emana apposita ordinanza, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa all'eventuale rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 (sessanta) giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del

controllo e della vigilanza.

4. Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00, e ss. mm. ii..

#### **Art. 12 -REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.**

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
- gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 13;
- mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a quindici (15) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.

Nel caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

2. La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste all'articolo 10;
- le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
- nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 13.

I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal responsabile competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

#### **Art. 13 -REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.**

1. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 12, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 (cinque) giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

- ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il responsabile dell'ufficio competente provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso;
- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
- per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi

di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

#### **Art. 14 -RIMOZIONE DEL DEHORS SU SUOLO PRIVATO.**

1. Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 13 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del "dehors" su suolo privato.

#### **Art. 15 -PAGAMENTO DEL CANONE.**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico nella misura stabilita per le occupazioni permanenti o temporanee (per le occupazioni stagionali). La tassa è commisurata alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.

2. La classificazione delle strade per l'applicazione della tassa è quella indicata nel regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione della tassa ai sensi del presente regolamento.

3. Per le modalità ed i termini del pagamento della tassa si fa riferimento al vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nonché alle deliberazioni di determinazione della tassa medesima.

**4. I pubblici esercizi quali bar, ristoranti, strutture ricettive oltre che gli esercizi commerciali del settore alimentare ubicati nel territorio comunale, che aderiranno al progetto 30 & LODE, beneficeranno di uno sconto del 60% sul tributo da pagare. Gli aderenti si impegneranno, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Ente, a realizzare una serie di azioni per incrementare, promuovere e sostenere il commercio ed il turismo presso la propria struttura.<sup>2</sup>**

#### **Art. 16 -DEROGHE.**

1. In caso di particolari esigenze finalizzate al miglior inserimento possibile del dehors nel contesto storico architettonico e ambientale possono essere ammesse deroghe alle caratteristiche architettoniche di cui al precedente art. 4 da valutare preventivamente nell'ambito della richiesta di concessione di cui al precedente art. 5.

#### **Art. 17 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. E' abrogata ogni altra disposizione comunale in materia.

3. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture di qualsiasi tipo, su suolo pubblico e privato, comunque autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e difformi dallo stesso, sono obbligati ad adeguare le stesse alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre mesi 6 (sei) dall'entrata in vigore dello stesso.

4. Per poter beneficiare di tale opportunità, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione comunale, corredata dal progetto di adeguamento dei dehors al presente regolamento, inderogabilmente entro i tempi utili per consentire la completa istruttoria della pratica ed il rilascio della relativa concessione.

5. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente regolamento.

6. Il presente regolamento prevale sulle norme contenute in altri regolamenti comunali vigenti qualora le stesse risultino in contrasto con esso.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 285/92, e s.m.i. (Codice della Strada), al D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., nonché alle altre disposizioni di legge e regolamento vigenti nel tempo ed applicabili all'argomento in esame.

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 20 del 22.06.2018